



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Che succede se pago la bolletta del gas in ritardo?

Autore: Redazione | 13/07/2017



***Chi non paga la bolletta può subire il distacco dell'utenza, ma prima deve ricevere una raccomandata con la diffida.***

La **bolletta del gas** è, di solito, tra tutte le utenze, quella più costosa. Sicché potrebbe capitare, a fine mese, di non avere i soldi per pagarla. Così, spesso, chi

non ha la domiciliazione bancaria e l'addebito dell'importo direttamente sul conto, procede al versamento del dovuto qualche giorno dopo rispetto alla data di scadenza riportata sul documento. Il rischio però del **distacco del gas** è ancora più grosso (rimanere con l'acqua fredda e i riscaldamenti chiusi in inverno non piace a nessuno); ed è per questo che l'utente si chiede spesso «**che succede se pago la bolletta del gas in ritardo?**». La questione è stata di recente affrontata dalla Corte di Appello di Brescia **[1]**. Sul punto viene richiamato il Testo integrato per la morosità del gas (cosiddetto Timg, [qui scaricabile](#)) **[2]**.

In caso di **morosità nel pagamento della bolletta del gas**, la società fornitrice è innanzitutto tenuta ad avvisare l'utente con una lettera raccomandata a.r. in cui gli dà un termine ultimo per adempiere che non può essere inferiore a 15 giorni. La lettera deve indicare, oltre al suddetto termine, anche le modalità con cui l'utente deve comunicare l'avvenuto pagamento e - molto importante - i tempi entro cui, qualora persista la morosità, la fornitura del gas verrà sospesa nonché i costi delle successive operazioni di riattivazione. Tale diffida non è necessaria nei seguenti casi:

- accertata appropriazione fraudolenta del bene,
- manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura
- utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto e di necessità di garantire la pubblica sicurezza da fughe di gas.

Senza la prova dell'invio della raccomandata a.r. la società non può interrompere la fornitura del gas.

Con la morosità scatta però il pagamento degli interessi di mora. La misura di questi ultimi si ottiene aggiungendo il 3,5% al tasso di riferimento fissato dalla Bce (Banca Centrale Europea) pari al 3,5% per il periodo intercorso fra la scadenza della bolletta e l'avvenuto pagamento. Oltre agli interessi, l'utente dovrà pagare anche le spese postali per l'invio del sollecito.

Resta fermo il diritto dell'utente di chiedere la **rateizzazione** entro i 10 giorni successivi alla scadenza della fattura. La rateizzazione va obbligatoriamente riconosciuta all'utente in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente stesso (leggi [Se paghi in ritardo la bolletta del gas](#)).

Nel rispondere alla domanda «**Cosa succede se pago la bolletta del gas in**

**ritardo?»**, la Corte di Appello di Brescia ha detto che è ben possibile la **sospensione della fornitura** salvo che il mancato pagamento dipenda da cause non imputabili all'utente (ad esempio mancato invio della bolletta e della successiva raccomandata). È altresì possibile procedere alla rimozione del contatore di gas installato presso l'utente. È quello che viene detto «servizio di *default*». Nell'ipotesi di attivazione del servizio di default, l'azienda di distribuzione è tenuta ad attivarsi per la disalimentazione fisica del punto di consegna, ricorrendo, ove ciò non sia possibile, anche alle più opportune iniziative giudiziarie finalizzate all'esecuzione forzata di tale attività.

Se però il ritardo nel pagamento riguarda pochi "spiccioli", si ritiene che la disattivazione dell'utenza sia illegittima. Difatti, come prescrive il codice civile **[3]**, la «risoluzione del contratto» può essere richiesta solo in caso di **inadempimento di grave importanza**, ossia di entità rilevante (in rapporto ovviamente alla singola fattura).

## Note

**[1]** C. App. Brescia, sent. n. 34/2016. **[2]** Aeeq delibera n.99/11 e successive modificazioni. **[3]** [Art. 1564 cod. civ.](#)

## Sentenza

Per leggere la sentenza per intero clicca qui: [Corte di Appello Brescia, sent. n. 34/2016](#)